

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 21 luglio 2023

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 D.Lgs. 267/2000 - Assestamento del bilancio 2023/2025 di cui all’art. 175 c. 8 D.lgs n. 267/2000)”.

Premesso che:

- In data 15 febbraio 2023 con atto n. 5 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- In data 28 aprile 2023 con atto n. 7 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione 2022.

L'Organo di Revisione in data 20 luglio 2023 ha ricevuto la documentazione al fine di esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “*Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 D. Lgs. 267/2000 - Assestamento del bilancio 2023/2025 di cui all’art. 175 c. 8 D. Lgs. n.267/2000*”.

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Richiamati:

- l’art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per l’assestamento generale di bilancio;
- l’art. 193, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con la quale ha dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;

Posto che l'articolo 153, comma 6 del Tuel, impone al responsabile finanziario comunale di effettuare segnalazioni al legale rappresentante dell'ente, al Consiglio, al Segretario, all'Organo di Revisione e alla Corte dei conti qualora il controllo degli equilibri evidenzii il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

Visto che alla data odierna non sono pervenute a quest'Organo segnalazioni di manifeste condizioni di pregiudizio degli equilibri di bilancio della gestione di competenza, dei residui e di cassa;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art 147 quinquies del Tuel, il controllo sugli equilibri finanziari del Comune "è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario, mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità";
- l'art 193 del Tuel stabilisce l'obbligo di verifica da parte degli enti locali del permanere degli equilibri generali di bilancio almeno una volta nel corso dell'esercizio e, comunque, entro il 31 Luglio di ogni anno;
- il Comune di Calolziocorte ha disciplinato nel regolamento di contabilità il controllo sugli equilibri finanziari, in conformità alle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, ai precetti di legge che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nonché alle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione;
- il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

L'Organo di Revisione ha condotto una ricognizione delle variazioni di bilancio, che sono sinteticamente così riassunte:

	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
MAGGIORI ENTRATE di cui A.A. 756.863,38	784.241,32	0,00	0,00
MINORI SPESE	42.508,21	21.610,00	21.610,00
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO ATTIVO E DIMINUZIONE PASSIVO	826.749,53	21.610,00	21.610,00
MINORI ENTRATE	24.728,99	20.000,00	20.000,00
MAGGIORI SPESE	802.020,54	1.610,00	1.610,00
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO PASSIVO E DIMINUZIONE ATTIVO	826.749,53	21.610,00	21.610,00

La ricognizione non ha evidenziato criticità, in termini di attendibilità, congruità e coerenza, riguardo alle variazioni proposte.

Visto il Risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2022 di euro 5.562.040,67 così composto:

- Parte accantonata euro 1.935.752,89
- Parte vincolata euro 1.123.747,96
- Parte destinata agli investimenti euro 356.539,89
- Parte disponibile euro 2.145.999,93

La proposta applica correttamente l'Avanzo disponibile di euro 572.545,00 a fronte di fondi non vincolati a Rendiconto 2022 per complessivi euro 2.145.999,93 e già applicati per euro zero, l'Avanzo destinato per euro 20.000,00 a fronte di fondi destinati per euro 356.539,89 e già applicati per euro 305.932,49, l'Avanzo accantonato per euro 14.318,38 a fronte di fondi accantonati per euro 1.935.752,89 e già applicati per euro zero; l'Avanzo vincolato per euro 150.000,00 a fronte di fondi vincolati per euro 1.123.747,96 e già applicati per euro 308.327,05.

Vista, applicandosi quota libera dell'avanzo di amministrazione, l'osservanza dell'art.187 c. 2 Tuel in quanto l'applicazione proposta rispetta le seguenti priorità:

- a) copertura dei debiti fuori bilancio (non risultano comunicazioni a riguardo);
- b) provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari (fattispecie in atto);
- c) finanziamento di spese di investimento;
- d) finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) estinzione anticipata dei prestiti;

Verificato, ricorrendone la fattispecie, che nella proposta deliberativa, come previsto dall'art.187 c. 3-bis Tuel, l'avanzo di amministrazione non vincolato non risulta utilizzato se l'ente si trova in situazione di utilizzo di entrate a specifica destinazione, ex art.195 Tuel, e di anticipazione di tesoreria, ex art.222 Tuel, come risulta sia dalla proposta di deliberazione in oggetto che dalla Relazione a firma del Responsabile dei Servizi Economico Finanziari dott. Gabriele Sancassani.

L'Organo di Revisione ha poi verificato il mantenimento "ex-post" di tutti gli equilibri di bilancio dopo l'inserimento delle variazioni proposte al Consiglio.

1. L'equilibrio della gestione di competenza

La verifica del rispetto dei precetti contenuti nell' articolo 162, comma 6 del Tuel, secondo il quale il bilancio di previsione deve rispettare, anche durante la gestione e nelle variazioni, il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione.

Dall'analisi dei dati esplicitati nel prospetto degli equilibri l'Organo di Revisione ha riscontrato il permanere dell'equilibrio finale nella Gestione di Competenza.

2. L'Equilibrio della Gestione dei Residui

Dalla analisi esposta nella relazione predisposta dal Responsabile Finanziario si rileva che non si sono verificati eventi tali da comportare uno squilibrio della gestione residui.

3. L'Equilibrio della Gestione di Cassa

Posto che le previsioni di cassa assumono carattere autorizzatorio, al pari delle previsioni di competenza, anche in questo contesto è stata valutata la programmazione dei flussi in entrata e in uscita per ogni capitolo di bilancio, tenendo conto delle somme esigibili in competenza e nei residui.

L'Organo di Revisione ha accertato quindi la permanenza di tutti gli equilibri di bilancio.

4. Debiti fuori bilancio e passività potenziali

E' stato riscontrato che il proposto schema di deliberazione consiliare non prevede il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, in quanto non è pervenuta alcuna comunicazione in risposta alla richiesta, rivolta ai responsabili di tutti i servizi, di certificare l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere.

5. Salvaguardia degli equilibri: la verifica del FCDE

Dall'analisi effettuata dal Responsabile Finanziario si rileva che rispetto al FCDE calcolato nell'ultimo rendiconto approvato, in base all'articolo 193 Tuel, non si sono verificati eventi tali da comportare una situazione di squilibrio, conseguentemente l'ente non è tenuto a vincolare ulteriori quote di avanzo di amministrazione. Per la sola variazione intervenuta alle entrate di dubbia esigibilità di euro 16.312,00 che attiene all'attività di accertamento in materia di TARI, il Responsabile del Servizio Finanziario ha ritenuto di non adeguare la consistenza del FCDE stanziato a bilancio, tenuto conto del trend storico di tale entrata.

A sintesi conclusiva delle verifiche sopra esposte, in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, osservati gli artt 147-quinquies e 193 Tuel l'Organo di Revisione

- in attuazione della sua funzione di espressione di pareri consultivi al Consiglio, nelle materie indicate dall' art 239 comma 1 b] Tuel;
- posto che l'oggetto delle verifiche condotte rientra nella materia di cui al punto b.2] "variazioni di bilancio" del sopra citato comma;
- preso atto che il parere è un atto valutativo con cui viene espressa una "manifestazione di giudizio strumentale all'emanazione di un provvedimento consiliare";

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ATTESTA

la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile della variazione proposta;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di salvaguardia degli equilibri di bilancio e alla variazione di assestamento del Bilancio di Previsione 2023-2025 del Comune di Calolziocorte.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Organo di Revisione:

Dott. Rosario Trimboli

